

ACCORDO OPERATIVO CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO

DENOMINATO “.....” (O IN LOCALITA'....),

AI SENSI DELL' ARTICOLO 38 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2017.

L'anno il giorno del mese di in,, innanzi a me

Notaioiscritto con studio in sono presenti i signori:

1. COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, con sede in Piazza Rivasi n.3 (CF), rappresentato, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000, da, in qualità di Responsabile del Settore, tale nominato/a con atto n..... del.....del Sindaco del Comune di Montechiarugolo nel seguito del presente atto denominato/a come “Comune”;
2. _____, che nel seguito del presente atto verrà altresì denominato "Soggetto Attuatore" - nato a _____ il _____, domiciliato in _____, Codice Fiscale _____, in qualità di proprietario delle aree interessate.

ENTRAMBI/E (1. e 2.) autorizzati/e al presente atto con delibera del Consiglio del Comune di Montechiarugolo n. del di autorizzazione alla stipula dell'accordo operativo, ai sensi dell'art. 38, comma 12, della l.r. 24/2017, esecutiva ai sensi di legge;

- (CF.....), con sede/residente a in via n., in qualità di nato/a a, il, il quale dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per siglare tale atto con la pubblica amministrazione e dichiara altresì di agire in questo atto in nome e per conto quale, nel seguito del presente atto denominato/a "Promotore/Soggetto attuatore/gestore”;

della cui identità personale, qualifica e capacità di agire, sono certo (oppure mi sono accertato mediante).

SI PREMETTE

La normativa regionale L.R.24/2017 con l'articolo 14 disciplina le opere incongrue e per i casi di edifici non più funzionali all'attività agricola di cui all'art.36 comma 5 lettera e) può consentire la stipula di accordi operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al 50 per cento della superficie coperta originaria parametrata ai costi dell'intervento specificati analiticamente nella relazione economia finanziaria di cui all'art.38 comma 3 lett. c).

La suddetta previsione è stata recepita all'art.48 delle norme tecniche di attuazione del PUG approvato con delibera di Consiglio Comunale n.26 in data 29 marzo 2022 di cui elaborato costitutivo del PUG è il censimento del patrimonio edilizio sparso nel quale sono individuate le opere incongrue presenti sul territorio.

VERIFICATO CHE:

- I fabbricati catastalmente identificati al foglio n. 16, particella 15 del Catasto Fabbricati del Comune di Montechiarugolo siti in località Tripoli, via Ponticelle, sono censiti alla scheda n. 3H12 del patrimonio edilizio sparso dal PUG vigente;
- I terreni catastalmente identificati al foglio 12, particelle 313-332-912-1047-1049 del Catasto Terreni del Comune di Montechiarugolo sui quali si propone di destinare la SCO incongrua sono classificati dal PUG in ambito agricolo normale contiguo al T.U. ed individuate dalla Strategia dello strumento urbanistico generale come aree vocate alla trasformazione (cfr. tav.2S ed art.3.7.1 della Strategia).
- che il soggetto attuatore "COSTRUZIONI E RESIDENZE OLTRETORRENTE Srl" è proprietario degli edifici incongrui di cui alla scheda n. 3H12 del patrimonio edilizio sparso dal PUG vigente, dei diritti edificatori connessi alla demolizione di detti fabbricati incongrui e dei terreni contigui al territorio urbanizzato sui quali insediare tali diritti edificatori, con atto stipulato dal Notaio..... in data, Repertorio n., registrato a Il, serie.....ed ivi trascritto in data.....
- che con la presente convenzione si definisce il riconoscimento dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati incongrui nonché la loro modalità di utilizzo.

CONSIDERATO CHE:

- il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 24 del 19/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".

- con delibera di C.C. n. 26 in data 29/03/2022 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Montechiarugolo, ai sensi dell'art.46 della L.R. 24/2017;

DATO ATTO CHE:

- in data con i protocolliè stata presentata Proposta di Accordo Operativo conforme ai contenuti dell'art. 38 della L.R. 24/2017, da parte di; conferendone procura speciale ai tecnici progettisti
- Così come previsto dalla LR 24/2017, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune ha acquisito, in data l'informazione antimafia di cui all' art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011;
- Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, copia della proposta di accordo è stata immediatamente pubblicata sul sito web del Comune di Montechiarugolo;
- Che la proposta di A.O è stata sottoposta alla valutazione di merito dell'Ufficio di Piano del Comune di Montechiarugolo, che ha esaminato i contenuti e il perseguimento della stessa dando origine ad un percorso di approfondimento e di dialogo e negoziazione con i soggetti interessati;
- che il Comune di Montechiarugolo con delibera di Giunta Comunale n. del ha valutato la conformità e la completezza della proposta e ne ha autorizzato il deposito;
- che tale proposta è stata pubblicata sul BURERT n. dal giorno al giorno
- che, in merito alla proposta di accordo operativo “” sono/non sono pervenute n. osservazioni;
- che la proposta di accordo operativo è stata trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi pubblici locali ed al CU, per acquisirne il parere in data con prot;
- che, sulla proposta e sulle osservazioni presentate nel merito, si è espresso il CU, in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale con nota:
- che il Consiglio Comunale del Comune di Montechiarugolo ha autorizzato la stipula dell'accordo operativo, a norma dell'art.11, comma 4bis della L.241/1990, con Deliberazione

n. e che l'accordo è stato sottoscritto con atto
.....

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE

1. La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.
2. Il/I soggetto/i attuatore/i assume/ono gli oneri e obblighi che seguono fino al completo assolvimento degli impegni convenzionali;
3. Il soggetto attuatore è obbligato a qualsiasi titolo sino al completo assolvimento degli obblighi di cui alla presente convenzione; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, ovvero di trasferimento delle stesse a qualsiasi altro titolo, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione rimangono a suo carico.

Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola contenuti, obblighi, modalità attuative e programmi di realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo Operativo, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con Delibera del Consiglio Comunale di Montechiarugolo n. del, che assume il valore e gli effetti di, relativo all'area ".....".

In particolare l'intervento consiste nella demolizione di fabbricati incongrui non più funzionali all'attività agricola (identificati catastalmente al foglio 16, particella 15 e classificati come incongrui dalla scheda 3H12 del censimento dell'edificato sparso del PUG) con conseguente rinaturazione dell'area, e nel trasferimento del credito edilizio generatosi SCO propedeutico alla costruzione di edifici residenziali con tipologia monofamiliare/bifamiliare o plurifamiliare con un massimo di tre unità immobiliari abitative in aree contigue al perimetro del territorio urbanizzato a Monticelli Terme;

2. Gli edifici incongrui non più funzionali all'attività agricola, siti in località Tripoli, via Ponticelle, sono composti da rimessa, bassi servizi e deposito e sono identificati catastalmente al foglio 16, particella 15, subalterni 6 -7 e sono classificati come incongrui

dalla scheda 3H12 del censimento dell'edificato sparso del PUG del Comune di Montechiarugolo;

3. I terreni/immobili interessati dall'intervento sono siti in Comune di Montechiarugolo, indirizzo via Toscanini, distinti al Catasto Terreni del Comune di Montechiarugolo, al foglio n. 12 , particelle 313-332-912-1047-1049, per una estensione complessiva catastale di mq. 1.895;
4. Che sull'area non gravano diritti reali di godimento e garanzia, di servitù di passaggio attive e passive e vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 3 – OBIETTIVI E CONTENUTI DELL'ACCORDO OPERATIVO

1. L'intervento è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici:
Gli edifici incongrui non più funzionali all'attività agricola, classificati come incongrui dalla scheda 3H12 del censimento dell'edificato sparso del PUG del Comune di Montechiarugolo, sono caratterizzati da una SCO complessiva legittimata pari a 335,13 mq. In forza dell'art.48 c.9 delle NTA del PUG, la demolizione di tali fabbricati comporta la generazione di un credito edilizio pari a $335,13 \times 50\% \times 90\% = 150,81$ mq., propedeutico alla costruzione di edifici residenziali in aree contigue al perimetro del territorio urbanizzato a Monticelli Terme;
2. Per la completa trasformazione delle aree sono previsti i seguenti stralci funzionali per una durata complessiva di 5 anni, descritti nell'elaborato "Cronoprogramma" e nella relazione descrittiva del presente accordo:
 - realizzazione opere di demolizione e rinaturazione dell'area di sedime dell'incongruo;
 - comunicazione di avvenuta demolizione e rinaturazione dell'area di sedime dell'incongruo e effettuazione del sopralluogo con esito positivo da parte del Comune;
 - presentazione PdC intervento;
 - realizzazione delle opere riguardanti l'intervento di trasformazione urbanistica;
 - presentazione delle SCEA (segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità) dei fabbricati realizzati.

Articolo 4 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE AL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

1. Il soggetto attuatore si obbliga, così come individuato in premessa, oltre a quanto già indicato nei precedenti punti, di assumere volontariamente le obbligazioni seguenti e pertanto si impegna alla realizzazione delle aree e delle opere descritte ai punti seguenti,

ovvero alla loro monetizzazione, ovvero alla realizzazione ed alla gestione e manutenzione a proprio carico, come meglio specificato di seguito per le diverse tipologie di opere.

A) Opere di demolizione del fabbricato incongruo:

- Demolizione dei manufatti esistenti, dei sottofondi e smaltimento materiali inerti;
- Preparazione del terreno, semina di manto erboso e messa a dimora alberature;

B) Opere funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica:

- Realizzazione stradello accesso comprensivo degli spazi e delle attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua;
- realizzazione della rete fognaria e di canalizzazione delle acque meteoriche;
- realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile;
- realizzazione della rete di distribuzione elettrica e delle telecomunicazioni.

C) Opere necessarie a garantire la sostenibilità dell'intervento:

La sostenibilità dell'intervento, comprensiva del credito edilizio generato dalla demolizione dell'incongruo, è stata verificata mediante relazione Valsat allegata.

D) Opere realizzazione parcheggi di uso comune:

I parcheggi pertinenziali sono rappresentati alla tavola 11 del presente Accordo Operativo.

2. Il soggetto attuatore assume a proprio carico l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 36/2023, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica. Le opere sopra descritte vengono riportate nelle tavole nn. 11 – 15 – 16 – 17 - 18 dell'Accordo Operativo.

3. Dotazioni territoriali oggetto di monetizzazione:

Le dotazioni territoriali che competono all'accordo operativo riferite al credito edilizio generato non sono reperite direttamente e sono pari a mq. 334,21, di cui almeno 95,49 mq relativi ai parcheggi pubblici.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del PUG il soggetto attuatore monetizza la dotazione di parcheggi pubblici e di verde derivanti dall'intervento.

Tali aree sono monetizzate come da Del. C.C. n. ____ del ____ per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue: mq _____ x euro/mq _____ = euro _____ (euro _____).

5. La realizzazione di tutte le dotazioni territoriali dovrà avvenire nel rispetto del “Cronoprogramma” degli interventi inserito nella relazione economico-finanziaria, allegata all’Accordo. I soggetti attuatori dovranno nominare, prima dell’inizio dei lavori, con oneri a loro carico, e comunicandolo al Comune di Montechiarugolo, il direttore dei lavori.

Articolo 5 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE AL CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DI ERS

La natura dell’intervento non prevede alcuna realizzazione o concorso alla realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale ERS.

Articolo 6 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Il contributo di costruzione, in base al tipo di intervento, disciplinato dalla presente Convenzione è costituito dalle seguenti componenti:

- oneri di urbanizzazione (U1 e U2)
- quota sul costo di costruzione (QCC)
- contributo straordinario (CS).

a) ai sensi della DAL n. 1136 del 16/07/2018 e della Del. C.U. n. 25 del 26/09/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il seguente calcolo del contributo di costruzione per l'attuazione dell'intervento urbanistico:

U1 (infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti):

.....

U2 (Attrezzature e spazi collettivi/altre dotazioni):

.....

QCC

.....

b) il contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del ritiro dei permessi di costruire per i singoli fabbricati ed ai fini dell'applicazione degli scomputi vengono stabilite le seguenti modalità:

Articolo 7 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI

1. La realizzazione degli interventi edilizi privati dovrà avvenire nel rispetto della disciplina regolata dal presente articolo.

2. In particolare il soggetto attuatore si obbliga a prevedere, nella progettazione e nella

realizzazione degli edifici e degli spazi aperti, le seguenti azioni e ad applicare le seguenti tecnologie costruttive:

- Contenimento dei consumi energetici: materiali, componenti, sistemi costruttivi;
- Uso sostenibile delle risorse: fonti energetiche rinnovabili;
- Riduzione delle isole di calore: equipaggiamento vegetazionale con alberature.

Articolo 8 – DURATA E CRONOPROGRAMMA

1. Tutti i tempi indicati sono da considerarsi perentori.
2. La presente convenzione ha durata complessiva di 5 anni a partire dalla sua sottoscrizione.
3. Viene stabilito il seguente cronoprogramma per l'attuazione degli interventi previsti dall'accordo operativo:
 - realizzazione opere di demolizione e rinaturazione dell'area di sedime dell'incongruo: entro 1 anno a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta stipula dell'accordo operativo (efficacia dell'accordo operativo);
 - comunicazione di avvenuta demolizione e rinaturazione dell'area di sedime dell'incongruo e effettuazione del sopralluogo con esito positivo da parte del Comune;
 - presentazione PdC intervento: entro 1 anno dall'avvenuto sopralluogo positivo del Comune;
 - realizzazione delle opere riguardanti l'intervento di trasformazione urbanistica: entro 3 anni dall'efficacia del PdC, prorogabile ai sensi di legge fino al termine di validità del presente accordo operativo (5 anni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta stipula);
 - presentazione delle SCEA (segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità) dei fabbricati realizzati: entro il termine di validità del titolo edilizio e comunque entro il termine del presente accordo operativo (5 anni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta stipula).

Articolo 9 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. Gli importi delle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore, pari a (_____), come risultanti dai quadri economici allegati ai progetti delle opere da realizzare, sono così determinati:
 - A) Realizzazione opere di demolizione e rinaturazione dell'area di sedime degli edifici incongrui: euro

B) Opere funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica:

- Realizzazione stradello accesso comprensivo degli spazi e delle attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua;
- realizzazione della rete fognaria e di canalizzazione delle acque meteoriche;
- realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile;
- realizzazione della rete di distribuzione elettrica e delle telecomunicazioni.

euro;

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il soggetto attuatore presta adeguate garanzie per importi non inferiore al 100% (cento per cento) di quelli previsti al comma 1, mediante polizze fideiussorie a prima richiesta rilasciate da aziende di credito o da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

Le garanzie sono prestate con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune di Montechiarugolo.

La fidejussione dovrà prevedere che l'Ente fideiussore si impegna a pagare senz'altro e senza condizioni, a prima e semplice richiesta scritta del Comune ed entro 30 giorni dal ricevimento, nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, e con espressa rinuncia a ogni eccezione, fondata sulla validità dell'obbligazione garantita e in genere sul rapporto fra il Comune e il privato e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. e in deroga all'art.1957 del C.C.

Dovrà essere altresì prevista la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile.

3. Per le opere necessarie a garantire la sostenibilità dell'intervento la fideiussione viene presentata al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Si riportano gli estremi delle polizze emesse: polizza n. _____, emessa in data _____ da _____ per euro _____;

4. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico-amministrativo e cessione di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del soggetto attuatore, quando una

parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita, sempre previo collaudo, anche parziale, a seguito di attestazione di regolare esecuzione delle opere.

Articolo 10 – VARIANTI

1. Non sono ammesse varianti all'Accordo Operativo che riguardino:
 - la modifica del cronoprogramma, ad eccezione delle proroghe esplicitamente definite dallo stesso;
 - la modifica delle opere di sostenibilità esterne all'ambito di intervento;
 - la modifica sostanziale dell'assetto urbanistico.
2. Potranno essere apportate eventuali modifiche all'assetto tramite variante ai titoli edilizi nei seguenti limiti:
 - eventuali modifiche dei progetti esecutivi delle reti impiantistiche, previo parere favorevole degli Enti gestori;
 - la variazione del numero delle unità immobiliari previste, con un limite di tre, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici previsti;
 - lo spostamento dei passi carrai o degli spazi per i contenitori dei rifiuti previsti nelle planimetrie del piano attuativo;
 - la formazione di percorsi di penetrazione privati interni alle aree di pertinenza dei singoli edifici.

Articolo 13 – INADEMPIMENTO E CONTROVERSIE

1. In caso di grave inadempimento agli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione, Il Comune, può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (ai sensi dell' art 1453 del Codice Civile), salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
2. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore, per fatto a lui imputabile, si rendesse inadempiente alle clausole della presente convenzione il Comune, previa diffida, intimerà al medesimo di adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'esecuzione dei lavori e denegare il rilascio dei permessi di costruire, salvo assumere i provvedimenti di cui ai successivi punti 3 e 4.
3. Il Comune potrà dichiarare in danno dei soggetti attuatori la risoluzione di diritto dell' Accordo e della presente convenzione nei seguenti casi: a) reiterate e gravi violazioni degli

obblighi contenuti nella presente convenzione; b) mancata reintegrazione nel termine fissato dal Comune delle fidejussioni scadute o non più valide e/o inefficaci per qualunque motivo; c) grave ritardo (oltre 180 gg) nella esecuzione del cronoprogramma; d) difformità gravi, rilevanti e sostanziali nell'esecuzione delle dotazioni territoriali.

4. La risoluzione totale o parziale dalla presente Convenzione comporterà l' impossibilità di procedere con l' attuazione di quanto in essa previsto e determinerà altresì l'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle dotazioni territoriali medio tempore realizzate, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura in capo al Soggetto attuatore, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. la risoluzione di diritto del presente atto comporterà l' annullamento in autotutela (per il venir meno di un presupposto essenziale) dei permessi di costruire già rilasciati.

6. Fermo restando quanto già previsto nell' art. 9 per l' esecuzione diretta delle dotazioni territoriali e/o il loro completamento da parte dell'Amministrazione Comunale in sostituzione del Soggetto Attuatore inadempiente, esecuzione a cui si procederà mediante l'escussione della fideiussione, l'importo escusso potrà anche essere destinato ad opere ed interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale dell'ambito urbano di riferimento.

7. Il soggetto attuatore risponderà nei confronti del Comune per evizione e vizi delle opere dallo stesso realizzate, ai sensi degli articoli 1483, 1490, 1494, nonché, ove applicabili, degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

8. Per tutte le controversie relative al presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il TAR per l' Emilia – Romagna, sede di Parma.

Articolo 14 – RESPONSABILITA' dell' ATTUATORE E SANZIONI

1. Con riferimento alle opere di cui all'art. 8, in caso di violazione sarà applicata una sanzione pari alla percentuale dell' 1 per mille dei relativi importi dei lavori per ogni giorno di ritardo.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Parma.

Nel caso di violazioni delle norme contrattuali tutte del presente atto, sono richiamate le sanzioni discendenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15 – SPESE E TRASCRIZIONI

1. Le spese del presente atto - compresi gli eventuali diritti di segreteria - le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree e le spese tecniche di frazionamento, con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di una copia autentica dell'atto stesso o del duplo della nota di trascrizione, da consegnarsi al Comune di Montechiarugolo a cura del Notaio rogante entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso da parte del rappresentante del Comune, sono a totale carico del soggetto Attuatore.

Articolo 16 – RISOLUZIONE IN CASO DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA

1. Si dà atto che la sottoscrizione dell' Accordo Operativo è stata preceduta dalla acquisizione della informativa antimafia di cui all' art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 38, comma 4 della L.R. 24/2017, in caso di informazione antimafia interdittiva, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto nei confronti dei soggetti attuatori destinatari del provvedimento prefettizio.

Articolo 17 – RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 38 L.R. n. 24/2017 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché le leggi urbanistiche vigenti e, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
2. Il soggetto attuatore prende atto che i dati personali contenuti nell'Accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabili dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al Codice approvato con D.gs. 30 giugno 2003, n. 196 ed il Regolamento (UE) 2016/679, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

per il Comune di Montechiarugolo

.....

il soggetto attuatore

.....

